

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

F.A.Q. (*Frequently Asked Questions*)

4° QUESITO:

Richiesta di chiarimento interpretativo dell'art. 2, comma 2.57), punto 3 "gazebo" dell'allegato D del Regolamento Edilizio, nel modo in cui non sembrerebbe essere ammesso più di un "gazebo" per "ciascun edificio condominiale".

Nel caso specifico si chiede se è possibile installare su di un suolo di esclusiva proprietà immobiliare, facente parte di un complesso edilizio condominiale, un "gazebo" nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento edilizio vigente, senza con ciò precludere agli altri proprietari la medesima possibilità?

CHIARIMENTO 4° QUESITO:

In riferimento alla richiesta presentata in data 13/11/2007 ed acquisita in pari data al n°17010 del Protocollo Generale dell'Ente ed a riscontro del quesito in essa formulato di chiarimento in merito ai "gazebo", art. 2, comma 2.57), punto 3, dell'allegato D del Regolamento Edilizio vigente, si precisa che la norma stabilisce che è ammessa l'installazione di non più di un *gazebo* per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza; la limitazione di non più di un *gazebo* è inoltre estesa anche alla resede di pertinenza di ciascun edificio condominiale.

Il regolamento edilizio, in questo caso, si è posto l'obiettivo di disciplinare le installazioni dei *gazebo*: non più di uno su pertinenza di unità immobiliare (uso esclusivo del *gazebo*) e non più di uno su pertinenza di edificio condominiale (uso condominiale del *gazebo*).

In virtù di tale precisazione si chiarisce che è possibile l'installazione di un *gazebo*, dalle caratteristiche di cui al punto 2 del comma 2.57) dell'art. 2 dell'Allegato D al Regolamento Edilizio, sul suolo di esclusiva proprietà privata di un'unità immobiliare esistente e facente parte di un edificio condominiale.